

l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari e araldiche.

Art. 70. La Consulta è presieduta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed è composta del vice presidente, di 14 Consultori effettivi e di 7 Consultori supplenti, e assistita da un Commissario del Re effettivo ed eventualmente da un Commissario del Re aggiunto, e dal Cancelliere, capo dell' Ufficio araldico: tutti nominati con decreto Reale.

Nel numero dei Consultori dovranno esservi almeno quattro senatori del Regno e due alti magistrati.

Nella nomina dei Consultori si avrà cura che le diverse regioni del Regno siano, per quanto è possibile, equamente rappresentate.

Art. 71. La Consulta elegge nel suo seno la Giunta araldica, composta di 7 Commissari effettivi e 2 supplenti. Il presidente è nominato per decreto Reale.

Art. 72. Le istanze e le proposte di provvedimenti da esaminare sono dal Cancelliere presentate alla deliberazione della Giunta araldica, insieme al *parere* scritto del Commissario del Re e a quello delle Commissioni araldiche regionali.

Art. 73. Quando il voto della Giunta sia conforme al *parere* del Commissario del Re, il provvedimento avrà il suo corso, a norma degli articoli 131 e 132 del presente ordinamento.

Art. 74. Le istanze e le proposte di provvedimenti saranno invece presentate alla deliberazione della Consulta nei casi seguenti:

- a) quando la deliberazione possa importare una decisione di *massima*;
- b) quando si tratti di *parere* su concessione di nuovi titoli, o su rinnovazioni;
- c) quando il voto della Giunta sia stato difforme dal *parere* del Commissario del Re;
- d) quando il richiedente reclami alla Consulta dalla deliberazione della Giunta;
- e) quando alla domanda siano state fatte formali opposizioni da terzi interessati;
- f) in ogni altro caso in cui lo richieda il Commissario del Re, o lo disponga il Capo del Governo.